



**R.G. TRIB. FED. n. 3/21**

**(Proc. Disc. P.A. 53/20)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

**Avv. Valentina Mazzotta** - Presidente

**Avv. Simone Colla** - Componente

**Avv. Pierfrancesco Viti** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento di ASD Circolo Ippico Palazzi (cod. affiliazione FISE n. 3492485) nella persona del Presidente e legale rappresentante p.t.

### **PREMESSO CHE**

- con atto di incolpazione depositato il 24 febbraio 2021, la Procura Federale deferiva il sig. Fabio Cerri e l'ASD Circolo Ippico Palazzi innanzi a questo Tribunale, per rispondere delle violazioni delle seguenti disposizioni:
  - 1) Art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in avanti per brevità R.G.);
  - 2) Art. 1, lett. b), del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo;
  - 3) Art. 2 del Regolamento Veterinario FISE – Sezione Tutela del Benessere del cavallo – Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo, con l'aggravante *ex art. 8, lett. a)* R.G.;
- in particolare, veniva contestato al sig. Fabio Cerri, nella sua qualità di tecnico di monta Western, di aver speronato bruscamente e violentemente l'equide "Frizzy Lena" dallo stesso montato durante l'esecuzione di una pratica denominata "spin", portando la gamba al di fuori dell'arcione della sella e, per questo, inducendo l'equide ad alzarsi sugli arti posteriori e a rovesciarsi su sè stesso;



- l'episodio si verificava presso il centro ippico ASD Palazzi, in circostanze di tempo non meglio precisate, alla presenza di alcune allieve di giovane età dello stesso centro ippico;
- per tali ragioni, anche l'ASD Circolo Ippico Palazzi veniva deferita per le medesime violazioni in virtù dell'art. 4, comma 1, lett. a) R.G.;
- con il patrocinio dell'Avv. Stefania Cappa si costituivano in giudizio entrambi gli Incolpati i quali non negavano i fatti contestati e chiedevano:
  - 1) il sig. Cerri: in via principale, la misura alternativa consistente nell'attività di aiuto scuderia e preparazione cavalli presso il centro ASD Scuderia Gorello sita in Follonica; in via subordinata, l'applicazione della pena ritenuta di giustizia;
  - 2) l'ASD Circolo Ippico Palazzi, in persona del suo rappresentante legale sig.ra Graziella Margheriti, l'applicazione della pena ridotta al minimo;
- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il 29 marzo 2021 (secondo le modalità di cui all'ordinanza Presidenziale prot. 02017 del 12 maggio 2020 - trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. b) L. 27/2020* o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f) L. 27/2020* - disponendone la comunicazione agli Incolpati e alla Procura Federale;
- nei termini previsti sia la Procura Federale che la Difesa dei Deferiti depositavano memorie e note scritte;
- la Procura chiedeva:
  - a) l'applicazione *“al sig. Fabio Cerri la sanzione disciplinare della sospensione per n. 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. d) ed f) RdG FISE ovvero ogni altra sanzione ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Tribunale”*;
  - b) l'applicazione *“alla ASD C.I. Palazzi della sanzione disciplinare dell'ammenda nella misura di euro 300,00 (trecento/00) ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. c) RdG FISE ovvero ogni altra sanzione ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Tribunale”*;
- la Difesa del sig. Cerri, invece, chiedeva:
  - a) in via principale, l'accoglimento dell'istanza di misura alternativa consistente nell'attività di aiuto in scuderia-*grooming* e di preparazione cavalli presso la scuderia Gorello ASD sita in Follonica (GR), per



mesi 2 e giorni 4 ogni settimana (per 5 ore al giorno), sotto la responsabilità del Presidente del centro ippico, sig. Stefano Margheriti;

b) in via subordinata, l'applicazione della pena ritenuta di giustizia;

- la difesa depositava anche una dichiarazione di scuse del Deferito ed una relazione veterinaria che attestava lo stato di buona salute del cavallo Frizzy Lena nonché l'assenza di lesioni a seguito dei fatti oggetto dell'odierno procedimento;

- all'udienza del 29 marzo 2021 il Tribunale, con riferimento al C.I. Palazzi, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria e non risultando pervenute istanze di partecipazione da remoto, tratteneva il procedimento per la decisione, disponendo nel contempo lo stralcio della posizione del sig. Cerri con creazione di autonomo e distinto fascicolo recante il n. *3bis/21* R.G. Trib.;

- successivamente, le parti depositavano nei termini note conclusive e repliche.

#### **CONSIDERATO CHE**

- la sussistenza delle condotte per cui è giudizio non è stata contestata dal C.I. Palazzi;

- la circostanza per cui, durante una lezione di equitazione tenutasi presso l'ASD Circolo Ippico Palazzi, il sig. Cerri abbia inflitto violente e non giustificate speronate al proprio cavallo - tra l'altro in presenza di alcune allieve - in violazione dei più elementari principi e regole della buona pratica dell'equitazione (portando la gamba al di fuori dell'arcione della sella) e causando all'animale un disagio non necessario, non solo è documentato da una videoripresa dell'intera sequenza comportamentale ma è altresì pacificamente ammesso dall'istruttore stesso;

- tale condotta rientra senza dubbio tra quelle vietate dall'ordinamento federale e, in particolare, dall'art. 2 Regolamento Veterinario FISE – Sezione Tutela del Benessere del cavallo – Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo, il quale espressamente prevede tra gli abusi vietati quello di *“utilizzare gli speroni in modo eccessivo o in modo ostinato”* ai danni del cavallo.

#### **RITENUTO CHE**

- ai sensi dell'art. 4 R.G. i centri Affiliati (e per essi i loro rappresentanti) sono soggetti alla responsabilità oggettiva per gli illeciti commessi dai propri tecnici, istruttori, rappresentanti, ecc. (cfr. *Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., 09.09.2015 n. 42* e *Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., 24.11.2015 n. 58*);



- nella fattispecie in esame risulta pacifico che la sig.ra Graziella Margheriti, quale Presidente e legale rappresentante dell'ASD Circolo Ippico Palazzi, non era presente al momento dei fatti contestati;
- la sig.ra Margheriti (incensurata) si è mostrata collaborativa nei confronti della Procura Federale, prendendo le distanze dal gesto dell'istruttore, scusandosi e prodigandosi per riparare al danno con una donazione di € 100,00 ad un'associazione che si occupa del benessere degli animali ("Progetto Islander");
- alla luce di quanto rappresentato sussistono adeguate e sufficienti ragioni per poter irrogare al deferito Centro Ippico una pena contenuta nel minimo.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, R.G. FISE nonché gli artt. 1, lett. b) Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo e 2 Reg. Veterinario FISE

**APPLICA**

all'ASD Circolo Ippico Palazzi, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, la sanzione disciplinare dell'ammenda nella misura di € 300,00 (trecento/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso il giorno 3 maggio 2021

**Presidente:** F.to Avv. Valentina Mazzotta

**Componente:** F.to Avv. Simone Colla

**Componente Relatore:** F.to Avv. Pierfrancesco Viti